

REGOLAMENTO PER L'INGRESSO DI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI NELLA FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

PREMESSE

Considerato che:

- la Fondazione Castello di Novara (di seguito Fondazione) risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione;
- la Fondazione, *nell'ambito degli scopi di valorizzazione gestisce il complesso monumentale del Castello Visconteo Sforzesco nonché i beni di medesima qualificazione che potranno essere conferiti dal Fondatore Promotore dando, prioritariamente, impulso alle iniziative di cui all'art. 117 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico e della promozione della cultura;*
- la Fondazione, *nell'ambito di un ampio significato di valorizzazione del patrimonio culturale e demaniale e nel rispetto di una prevalenza delle attività indicate al precedente comma, utilizza i complessi monumentali con finalità anche turistica e svolge le attività che promuovono il patrimonio e la cultura della tradizione e delle eccellenze economiche che rappresentano la storia e la trasformazione dell'economia del territorio provinciale novarese;*
- l'art. 10.1 dello Statuto della Fondazione prevede la figura dei Partecipanti specificando che *"Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base almeno triennale, al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di indirizzo";*
- secondo l'art 16 - lett. b), è competenza del Consiglio di Indirizzo definire *"le modalità di contribuzione e il successivo acquisto dello status di Partecipante Istituzionale";*
- i Partecipanti Istituzionali sono rappresentati dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali, così come previsto dall'art. 28 dello Statuto, che designa un membro del Consiglio di Gestione.

Si definisce quanto segue:

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra la Fondazione Castello di Novara (di seguito "Fondazione") ed i soggetti Partecipanti Istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione agli artt. 10 e 28.

Pertanto, il presente Regolamento:

- a) fissa i criteri generali per l'ammissione dei soggetti Partecipanti Istituzionali;
- b) disciplina i reciproci rapporti tra la Fondazione ed i Partecipanti Istituzionali in relazione alla partecipazione di questi ultimi alla vita ed ai progetti della Fondazione

Art. 2 - Requisiti essenziali per ottenere la qualifica di Partecipante Istituzionale

Può ottenere la qualifica di Partecipante Istituzionale qualunque soggetto che ne faccia richiesta secondo le modalità riportate al successivo art. 3, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Capo II - I requisiti di ordine generale del D.Lgs. 36/2023, artt. 94-98) relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di tratta di esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) non avere finalità di attività e propaganda partitica, e di ispirarsi nella struttura interna e nelle relazioni esterne a principi di libertà e di metodo democratico, e quindi di rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione razziale, xenofoba e di genere;
- c) essere costituiti ed in attività da almeno 5 anni;
- d) avere sede legale in Italia ovvero nei paesi dell'Unione Europea;
- e) svolgere un'attività coerente con i fini perseguiti dalla Fondazione.

Art. 3 - Procedura di adesione

1. La procedura di adesione prende avvio con la richiesta motivata in forma scritta da parte del soggetto che intende ottenere la qualifica di Partecipante Istituzionale.
2. La richiesta di adesione dovrà contenere i seguenti documenti:
 - a) statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica o dell'ente
 - b) idonea dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - c) dichiarazione di adesione ai principi, ai valori e finalità della Fondazione così come definiti dallo Statuto;
 - d) dichiarazione delle ragioni di adesione e delle modalità attraverso cui si intende partecipare attivamente alla vita della Fondazione;
 - e) eventuali esperienze pregresse di collaborazione con altri enti partecipanti;
 - f) indicazione alternativamente della quota di contribuzione proposta o dei beni materiali o immateriali offerti, conformemente a quanto richiesto dal successivo art. 4.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti sub b) c),e f) potranno essere rese utilizzando il facsimile redatto dalla Fondazione, allegato al presente Regolamento (All. A) e **pubblicato sul sito della Fondazione, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione "Sostienici"**

3. La Fondazione potrà riservarsi di richiedere ulteriore documentazione a supporto dell'iter di valutazione, ove quella prodotta non sia ritenuta idonea o comunque sufficiente.
4. Ricevuta la richiesta, la Fondazione, dapprima verifica il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti richiesti di cui precedente art. 2, eventualmente anche chiedendo a quest'ultimo documentazione a comprova di quanto dichiarato e, quindi, procede alla valutazione dell'offerta di cui al precedente punto f), verificando che: l'offerta proposta sia pari almeno all'importo minimo previsto dal successivo art. 4 e che l'attività svolta dal soggetto istante sia compatibile con gli scopi perseguiti dalla Fondazione.
5. All'esito positivo della suddetta procedura il Consiglio di Indirizzo, nella prima seduta utile successiva, provvede ad approvare e nominare il soggetto Partecipante Istituzionale. In caso di valutazione negativa, la Fondazione provvede a comunicare al soggetto istante il rigetto della richiesta di adesione.

Art. 4 – Obblighi dei Partecipanti Istituzionali

1. I Partecipanti Istituzionali sono tenuti alternativamente:

- a) a versare alla Fondazione un contributo almeno su base triennale determinato dal Consiglio

di Indirizzo nella misura minima complessiva di almeno euro 15.000 (quindicimila/00). Il contributo offerto deve essere versato entro un mese dalla nomina a Partecipante Istituzionale. Pena decadenza della stessa

- b) a mettere a disposizione della Fondazione, su base triennale, beni materiali o immateriali compatibili con l'attività e gli scopi perseguiti dalla Fondazione nonché ad essa funzionali. Si richiede che la valorizzazione dei beni attribuiti alla Fondazione sia pari ad almeno euro 15.000 (quindicimila/00)

2. I Partecipanti Istituzionali possono destinare il proprio contributo anche, o esclusivamente, a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione

3. La qualifica a Partecipante Istituzionale permane per tre annualità a partire dalla data del versamento della quota di partecipazione.

Art. 5 – Diritti dei Partecipanti Istituzionali

1. Il Partecipante Istituzionale ha diritto a essere componente del **Comitato dei Partecipanti Istituzionali**, propedeutico alle attività istituzionali della Fondazione (per funzione del Comitato si veda art. 28 dello Statuto)

2. Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali nomina un proprio rappresentante collegiale in seno al Consiglio di Gestione

3. I Partecipante Istituzionale annualmente avranno diritto ad usufruire di gratuità e agevolazioni nella misura indicata dal Consiglio di Indirizzo per l'organizzazione di eventi, presentazioni e altre iniziative autonome all'interno degli spazi del Castello, escluse iniziative direttamente riconducibili alla propaganda politica.

La richiesta per l'uso degli spazi dovrà avvenire via email a: segreteria@ilcastellodinovara.it

4. La qualifica di Partecipante Istituzionale è indicata nel sito Internet della Fondazione e nei principali strumenti di comunicazione cartacea e interna della Fondazione.

5. I Partecipanti Istituzionali possono comunicare la loro qualifica tramite propri supporti e strumenti di comunicazione, secondo un piano sintetico che deve essere fornito alla Fondazione.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

1. Il soggetto Partecipante Istituzionale viene escluso previa delibera del Consiglio di Indirizzo, senza che questi abbia nulla da pretendere, ad alcun titolo, dalla Fondazione, nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso del venir meno di uno o più requisiti di cui al precedente art. 2;
 - b) nel caso di mancato adempimento agli obblighi assunti in sede di offerta iniziale, anche solo per una annualità.

2. Il soggetto Partecipante Istituzionale può in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte relativamente all'anno in corso.

Art. 7 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Fondazione ed ai Regolamenti in vigore.